

**COMUNE DI UTA**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 10 Del 08-03-22

**Oggetto:           Approvazione tariffe TARI 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di marzo con inizio alle ore 17:00 in Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Olivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Ordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti:

<b>PORCU GIACOMO</b>	<b>P</b>	<b>Melis Federica Giuseppa</b>	<b>A</b>
<b>Mua Michela</b>	<b>P</b>	<b>Pibia Rossano</b>	<b>P</b>
<b>Onali Andrea</b>	<b>P</b>	<b>Piparo Ilaria</b>	<b>P</b>
<b>Manca Marta</b>	<b>P</b>	<b>Loche Barbara</b>	<b>P</b>
<b>Pinna Emanuele</b>	<b>P</b>	<b>Pibia Giuseppe</b>	<b>P</b>
<b>Meloni Eleonora</b>	<b>P</b>	<b>Collu Chiara</b>	<b>P</b>
<b>Meloni Graziano</b>	<b>P</b>	<b>Orru' Rebecca</b>	<b>P</b>
<b>Ena Cesare</b>	<b>P</b>	<b>Scalas Giosue'</b>	<b>P</b>
<b>Sarais Filippo</b>	<b>P</b>		

risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. FARCI ROBERTO

Il Presidente Ena Cesare constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

Sarais Filippo  
Pibia Rossano  
Orru' Rebecca

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- l'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 stabilisce che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”;

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 1, comma 169 della legge n.296 del 2006 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Richiamata la Legge di Bilancio n 234/2021;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31/03/2022;

Richiamato l'articolo 13 del DL 201/2011, convertito nella Legge 214 del 2011, così come modificato dall'art 15 bis del DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, ed in particolare il comma 13 bis ed il comma 15 ter in tema di invio e pubblicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze Sezione Portale del Federalismo Fiscale, e conseguente efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie;

Preso atto di:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative;

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 contenente chiarimenti sull'art 15 bis DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, in tema di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Rilevato che il D.M. del 20/07/2021 ha stabilito il formato elettronico (PDF/A-1 a accessibile e firma in PADES) che le deliberazioni devono avere per essere trasmesse al MEF al fine della pubblicazione

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, che prevede che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]";

Visto l'art 1, comma 527, della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del 'chi inquina paga' ;

Considerato che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- ha approvato la deliberazione n. 444/2019 del 31 ottobre 2019 contenente prescrizioni relative alla trasparenza nei confronti degli utenti del servizio rifiuti e tra enti e gestori;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di Stabilità per l'anno 2014 – ed in particolare i seguenti commi dell'articolo unico:

- comma 639 e ss. che istituisce, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- comma 641 con il quale è stato disciplinato il presupposto impositivo del Tributo sui rifiuti (TARI);
- comma 650 in base al quale è stato stabilito che il Tributo sui rifiuti (TARI) si applica in base a tariffa;
- commi 651 e 652 in base ai quali i Comuni, nella determinazione delle tariffe tengono conto dei criteri disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999;
- comma 654 il quale stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana;

- comma 683 il quale attribuisce al Consiglio comunale la competenza a determinare le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) in conformità al piano economico-finanziario del servizio integrato di igiene urbana;

Rilevato che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa (del servizio rifiuti), i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Preso atto che con l'articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2020 è stata abolita la I.U.C.;

Dato atto che, con l'abolizione della I.U.C., operata dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il legislatore ha soppresso la TASI, ha riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e ha lasciato inalterate le disposizioni della precedente Imposta Unica Comunale con riferimento alle norme afferenti la TARI;

Evidenziato che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Richiamato il Regolamento TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate inoltre:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, in tema di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e l'Allegato A della suddetta deliberazione che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- la deliberazione di ARERA n. 444/2019, recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Considerato che a seguito della citata deliberazione ARERA n.443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Richiamate le deliberazioni ARERA:

- n 158/2020/R/RIF di adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19;
- n 57/2020/R/RIF del 03/03/2020 Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente;
- n 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- n 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini della predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- n 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 che ha modificato il metodo tariffario rifiuti (MTR- 2) che i Comuni devono applicare per l'elaborazione del Piano tariffario con l'introduzione

di una nuova procedura di costruzione del Piano Economico Finanziario della durata di quattro anni dal 2022 al 2025;

- n 636/2021/R/COM del 30/12/2021 recante disposizioni urgenti in materia di rateizzazione;

- n 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 che regola la qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 5 dell'art 107, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, potevano approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020;

- l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 poteva essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n 20 del 28/07/2020 il Comune di UTA ha approvato le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n 51 del 27/12/2018 e già applicate per l'anno 2019 sulla base del PEF approvato per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del 27/12/2018;

- il Comune di Uta con la deliberazione appena sopra richiamata si è riservato di approvare il PEF 2020 entro 31 dicembre 2020 e ha previsto di ripartire nel triennio 2021/2022/2023 l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dall'approvazione del PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n 48 del 30/12/2020 è stato approvato il Piano economico-finanziario anno 2020 per un totale di € 947.825,94;

- a seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario anno 2020 è stato possibile quantificare il valore relativo alla differenza fra il totale dei costi del PEF 2020 ed il totale dei costi del PEF 2019 per un totale di -€ 79.588,13 da ripartire nelle annualità 2021, 2022 e 2023 con una quota annua pari ad -€ 26.519,38;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025 SECONDO MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

Dato atto che a seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario 2022/2025 per l'anno 2022 è stato possibile quantificare il totale delle entrate tariffarie 2022, verificare il rispetto del limite della crescita tariffaria e definire le singole tariffe riferite alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Rilevato che l'art. 58 quinquies del DL 124/2019, nell'ambito delle utenze non domestiche, dispone la migrazione degli studi professionali dalla categoria uffici, agenzie, studi professionali alla categoria banche, istituti di credito e studi professionali, con conseguente applicazione della tariffa TARI prevista per tale categoria;

Richiamato l'art. 15-ter del decreto crescita n. 34/2019 che prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell'anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l'applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell'anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Acquisito il parere di regolarità del responsabile del servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisito il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

l'Assessore Pinna illustra la proposta posta all'O.d.G.;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Loche, Pibia G., Piparo, Pinna;

Con voti favorevoli 11 e 5 contrari (Consiglieri: Loche, Pibia G., Collu, Orrù e Scalas)

### **DELIBERA**

Per i motivi indicati in premessa

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. di dare atto dell'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025 SECONDO MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio 2022, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti quantificati in € 1.035.386,00;
2. di approvare, sulla base dei costi totali di € 1.035.386,00 risultanti dal PEF 2022 le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 così come di seguito indicato:

A) Utenze domestiche

Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq. anno risultanti dalla combinazione delle due parti (fissa e variabile)

Parte fissa (graduata in funzione della superficie e del numero dei componenti il nucleo familiare) e

Parte variabile (graduata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare):

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche						
Tariffa utenza domestica	mq	KA appl Coeff di adattament o per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzional e di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	97.107,22	1,00	1.044,99	0,80	0,681257	62,041368
1 .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	121.775,15	1,00	1.130,99	1,60	0,681257	124,082737
1 .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	99.620,28	1,00	886,85	2,00	0,681257	155,103421
1 .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	62.541,69	1,00	553,05	2,60	0,681257	201,634447
1 .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	13.037,31	1,00	118,95	3,20	0,681257	248,165474
1 .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	3.958,00	1,00	39,00	3,70	0,681257	286,941329

#### B) Utenze non domestiche

Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq. anno risultanti dalla combinazione delle due parti (fissa e variabile)

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	5.517,00	0,60	5,28	0,468989	0,839910	
2 .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	863,00	0,72	6,40	0,562787	1,018073	
2 .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE	414,00	1,35	11,92	1,055227	1,896161	
2 .9 CASE DI CURA E RIPOSO	4.162,00	1,06	9,36	0,828548	1,488932	
2 .11 UFFICI,AGENZIE	21.313,00	1,13	9,94	0,883264	1,581194	
2 .12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1.540,64	0,74	6,52	0,578420	1,037162	
2 .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	3.782,00	1,09	9,54	0,851998	1,517565	
2 .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	874,00	1,43	12,57	1,117759	1,999559	
2 .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	66,00	0,86	7,54	0,672218	1,199417	
2 .17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	420,00	1,45	12,80	1,133392	2,036146	

2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	339,00	1,00	8,76	0,781649	1,393487
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	108,00	1,31	11,49	1,023961	1,827759
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	18.899,00	0,85	7,45	0,664402	1,185100
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.325,00	0,85	7,49	0,664402	1,191463
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	1.224,00	3,74	32,96	2,923369	5,243076
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	751,00	2,74	24,07	2,141720	3,828909
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	2.448,00	2,80	33,07	2,188619	5,260575
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	2.714,00	2,31	20,33	1,805610	3,233973
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	321,00	2,32	20,38	1,813427	3,241926
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	311,00	4,76	41,93	3,720652	6,669970
2 .31	ISTITUTI PENITENZIARI	36.606,00	1,06	9,36	0,828548	1,488932
2 .32	AGRITURISMO	2.390,00	1,35	11,92	1,055227	1,896161

Indi, con successiva votazione di cui favorevoli 11 e 5 astenuti (Consiglieri: Loche, Pibia G., Collu, Orrù e Scalas)

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile ai sensi dell'art.134 c. 4 del D. Lgs 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.8 del 09-02-2022, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 09-02-2022

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. FARCI ROBERTO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.8 del 09-02-2022, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile della proposta.

Data: 09-02-2022

Il Responsabile del Servizio  
F.to Rag. ALBA PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Ena Cesare

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. FARCI ROBERTO

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)*